

COMUNE DI LONGANO

PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/00 per gestione servizio economico finanziario. Provvedimenti.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 19.10 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, **IN SEDUTA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.**

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
DITRI ANTONIO	X	
CAPECE PASQUALE	X	
FIOCCA AMERICO	X	
DI NOFA ISABELLA	X	
DI CICCO MARCO	X	
MONACO ANTONELLA	X	
DEL RICCIO DOMENICO		X
DE NICOLA GIUSEPPE		X
DI FRANCESCO ANTONIO		X
SELLECCHIA CRISTIAN	X	
CANCELLIERE ANTONIO		X
DI PASQUALE MONICA	X	
FRANGIONE ROBERTO		X
TOTALI	8	5

Il Segretario Comunale Avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio Ditri assunta la presidenza continua la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su Relazione proposta del Sindaco Presidente

PREMESSO che il dipendente in servizio nell'anno 2013 in qualità di Responsabile dei servizi di contabilità e rendicontazione economico finanziaria, dott.ssa Monaco Maria, risulta assente per interdizione dal lavoro per maternità a far data dal 2.1.2014;

RILEVATA la necessità di provvedere alla gestione del settore, indispensabile per la gestione di tutte le attività comunali;

RAVVISATA l'impossibilità di attribuire la gestione del settore al personale in servizio in posizione apicale in quanto l'unica unità in possesso dei requisiti per tali funzioni è il Vigile Urbano Bernardo Cetrone che però essendo utilizzato presso l'Unione dei Comuni Montani Volturmo Matesina, non svolge presso questo Ente un numero di ore sufficiente a garantire l'assolvimento anche di tutte le operazioni necessarie per la gestione essenziale dei servizi di contabilità e rendicontazione economico finanziaria;

PRESO ATTO

- che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

- che ai sensi del richiamato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

- che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;

VISTE

- la nota prot. n. 182 del 21.1.2014 con cui il Comune di Longano ha inoltrato richiesta al Comune di Monteroduni per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. n. 267/00 per l'utilizzo di una unità di personale per la gestione apicale del settore economico finanziario per la sostituzione del dipendente Responsabile in astensione anticipata per maternità;

- la nota di risposta prot. n. 457 del 28.1.2014 con cui il Comune di Monteroduni ha manifestato la disponibilità alla stipula di apposita convenzione;

RAVVISATA la opportunità di attuare la gestione del settore relativo all'area IV economico finanziaria mediante una convenzione con il Comune di Monteroduni per l'utilizzo congiunto del personale addetto a tale settore, ripartendo le prestazioni lavorative del personale presso i due Comuni e gli oneri connessi nella misura di 8,33% a favore del Comune di Longano e di 91,67 a favore del Comune di Monteroduni;

VISTO l'allegato schema di convenzione, concordato con il Comune di Monteroduni;

RITENUTO di approvare la suddetta convenzione con il Comune di Monteroduni che oltre a perseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire un'economica gestione delle risorse, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di spese per il personale, è coerente con l'obbligo di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, introdotto dalle norme innanzi richiamate;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e l'art. 14 del CCNL 22.1.2004 ;

Udito l'intervento del Sindaco Presidente volto ad illustrare l'argomento;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 8 palesemente e legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti, ad unanimità

D E L I B E R A

APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, l'allegata convenzione, composta di n. 6 articoli, tra il Comune di Longano ed il Comune di Monteroduni per l'utilizzo congiunto di una unità di personale di categoria apicale addetto al Settore Contabilità e rendicontazione economico finanziaria di questo Ente per la Responsabilità di gestione di tale settore ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DARE ATTO che, in base all'art. 6 della convenzione, la convenzione medesima, decorrente dal momento della sua sottoscrizione, ha validità sino al 31 luglio 2014 e potrà essere rinnovata, ove dovessero permanere le condizioni di necessità, previa deliberazione dei Consigli comunali dei due Enti;

DARE ATTO che per questo Ente vi è invarianza della spesa attuale di gestione del servizio;

DEMANDARE al Sindaco la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;

TRASMETTERE copia del presente atto alle rappresentanze sindacali a titolo di informazione successiva;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata favorevole unanime votazione.

oooooooooooooooo

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Bernardo Cetrone

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità contabile del presente atto.

Per Il Responsabile del Servizio

Lucia Guglielmi

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTERODUNI E DI LONGANO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SETTORE CONTABILITÀ E RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L'anno duemilatredici, addì del mese di, tra i Sigg.ri:

Russo Custode, nato a Monteroduni (IS) il 5.2.1956, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Monteroduni, Codice Fiscale 80001790940;

Ditri Antonio, nato a Isernia (IS) il 23.1.1976, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Longano (IS), Codice Fiscale 90000650946;

PREMESSO

CHE con D.C.C. n.del e D.C.C. n.del, rispettivamente dei Comuni di Monteroduni e Longano, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato schema di convenzione per il servizio di gestione del Settore Lavori Pubblici tra i medesimi Enti;

VISTI l'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di Monteroduni e Longano, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabiliscono di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni relative al Settore contabilità e rendicontazione economico finanziaria nell'ambito dei rispettivi territori.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltreché conseguire una economica gestione delle risorse.

ART. 2

MODALITÀ OPERATIVE

I Comuni prevedono che il Settore contabilità e rendicontazione economico finanziaria sia gestito in forma associata con le seguenti modalità operative:

- a) ogni Ente continuerà ad avere una autonoma sede dell'ufficio connesso al Settore convenzionato, la cui responsabilità è affidata al dipendente in convenzione individuato da ciascun Sindaco con un atto di nomina del responsabile;
- b) al dipendente designato sono affidate tutte le competenze riguardanti la responsabilità propria del settore prevista per legge per entrambi i Comuni convenzionati;
- c) il medesimo avrà in particolare il compito di direzione del Settore contabilità e rendicontazione economico finanziaria con tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza e previste dalle norme e regolamenti vigenti per la responsabilità di gestione;
- d) l'orario lavorativo presso i due Enti verrà articolato d'intesa dai due Sindaci.

I Sindaci dei due Comuni possono, nell'ambito dei territori di competenza e d'intesa con il personale interessato, conferire allo stesso ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto del presente atto.

ART. 3

POSIZIONE E INDENNITÀ

Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio è Monteroduni.

Rimane ferma la disciplina di cui all'art. 2, che prevede che ogni Comune continua ad avere un autonomo ufficio.

Il personale adibito al servizio oggetto della presente convenzione è un unico dipendente di categoria apicale.

Il Comune di Monteroduni provvede all'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del personale convenzionato.

Il Servizio ordinario verrà prestato per n. 3 (tre) ore settimanali nel Comune di Longano e per n. 33 (trentatré) ore nel Comune di Monteroduni, con la conseguente ripartizione economica.

L'articolazione oraria della presenza presso ciascun Ente sarà stabilita in comune accordo tra i due Sindaci.

Al responsabile del servizio comunale convenzionato verrà applicata l'indennità per il conferimento della posizione organizzativa fino alla misura massima prevista dall'art. 14, comma 5, del CCNL 22/01/2004.

Tale indennità verrà stabilita mediante atti decretati dal Sindaco del Comune di Monteroduni concordati tra i Sindaci firmatari della presente convenzione, in proporzione all'orario prestato presso i singoli Enti.

Viene sin d'ora individuata la ripartizione degli oneri derivanti dall'indennità di posizione nella seguente percentuale:

Comune di Monteroduni 33/36

Comune di Sesto Campano 3/36

L'indennità di risultato verrà liquidata dal Comune di Monteroduni in proporzione alla quota parte delle indennità di posizione, entro i limiti di cui al citato art. 14, comma 5, CCNL 22/01/2004, previa verifica autonoma dei singoli Comuni.

Spetterà altresì al dipendente il rimborso delle spese di viaggio, con onere a carico del Comune di Longano.

Le eventuali competenze maturate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. saranno erogate direttamente da ognuno dei due Enti, secondo gli specifici regolamenti nei medesimi in vigore.

ART. 4

FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA

Per consultazioni, verifiche e controllo della gestione del servizio i Sindaci provvederanno con incontri periodici ed ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessità.

ART. 5

RAPPORTI FINANZIARI

La spesa complessiva annuale relativa alla gestione del servizio sarà ripartita come di seguito:

Comune di Monteroduni 91,67%

Comune di Longano 8,33%

Per le altre spese si rimanda al precedente art. 3.

Il Comune di Monteroduni provvederà al finanziamento di tutte le spese fisse di gestione (stipendi, oneri previdenziali, assistenziali e conseguenti) e al recupero con cadenza mensile della parte di spettanza a carico del Comune di Longano.

ART. 6

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31.7.2014, non è tacitamente rinnovabile e potrà essere in qualsiasi momento modificata, sciolta od integrata per mutuo consenso e previa deliberazione dei Consigli Comunali dei due Enti aderenti, ovvero per il venir meno del presupposto e precisamente del rapporto di lavoro con il personale individuato.

Essa potrà essere anticipatamente risolta anche su volontà di uno dei Comuni previa deliberazione del Consiglio Comunale e comunicazione all'altro Ente della relativa deliberazione che costituisce preavviso di quindici giorni per l'efficacia.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Monteroduni, Russo Custode

Il Sindaco del Comune di Longano, Antonio Ditri

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Antonio Ditri**

IL SEGRETARIO
f.to **avv. Lucia Guglielmi**

Attesto che la presente deliberazione è stata **pubblicata all'Albo Pretorio on line** del Comune il **4.2.2014** per rimanervi **15 giorni consecutivi**.

Longano, lì 4.2.2014

IL SEGRETARIO
f.to **avv. Lucia Guglielmi**

Attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Longano, lì 4.2.2014

IL SEGRETARIO
f.to **avv. Lucia Guglielmi**

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

Longano, lì 4.2.2014

IL SEGRETARIO
avv. Lucia Guglielmi